

# **NUOVO REGOLAMENTO ANTIDOPING**

## **CODICE MONDIALE ANTIDOPING (WADA)**

### **RELAZIONE 2006**

**PROF ANTONIO SPATARO  
MEDICO FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

Il 01-01-2004 e' entrato in vigore il nuovo regolamento antidoping della Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), organismo creato per garantire l'armonizzazione e la migliore pratica del programma antidoping internazionale e nazionale.

Il programma mondiale antidoping ha due finalit  principali:

1) tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealt  e l'uguaglianza di tutti gli atleti del mondo

2) garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping

Nel Regolamento Antidoping sono state introdotte importanti novit  per quanto riguarda la lista delle sostanze vietate e la concessione di esenzioni per fini terapeutici

### **LISTA DELLE SOSTANZE INSERITE NEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2005-6**

La WADA ha inserito in un programma di monitoraggio alcune sostanze ,onde poter valutare il loro eventuale uso improprio in ambito sportivo. L'uso denunciato o il riscontro accertato di queste sostanze monitorate non costituisce una violazione del regolamento antidoping .

Nel monitoraggio del 2005-6 sono stati inseriti:

#### **1) Stimolanti**

a) Solo in competizione (caffaina, fenilefrina cloridrato, pseudoefedrina, bupropion, fenilpropanolamina, pipradrol sinefrina)

ATTENZIONE l'uso di queste sostanze fuori dalle competizioni   consentito

b) Fuori dalle competizioni ( adrafinil, adrenalina, amfepramone, amipenazole, anfetamine, amfetaminil, benzetmine, bromantan, arpedon, clobenzorex, cocaina, ciclazone, dimetilanfetamina, etilanfatamina, etilefrina, fenbutrazate,fencamina,, fenetilline, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metilenedioxanfetamina, metilenedioxanfetamina, metilfenidrate, modafinil, norfenfluramine, parahidroxianfetamina, pemiline, pentetrazol, fendimetrazine, fenmetrazina, fentermine, prolintane, stricnina)

ATTENZIONE l'uso di queste sostanze in competizione   proibito.

Tutti gli altri stimolanti sono proibiti IN E FUORI COMPETIZIONE

#### **2) Narcotici (rapporto morfina/codeina)**

ATTENZIONE alcuni farmaci contenenti tali sostanze, come per esempio " Fenilefrina , Actifed , Actigrip " consentite per la WADA risultano attualmente considerate doping secondo la lista di Farmadati. Nel dubbio   meglio ancora evitare di assumere tali sostanze.

L' adrenalina associata con anestetici locali o somministrata per via nasale oftalmologica non   proibita. L'efredrina e la metilefedrina sono proibite quando la concentrazione   superiore ai 10 microgram per millilitro. La Catina   proibita per concentrazioni superiori ai 5 microgrammi per millilitro

I laboratori si impegnano a riferire con regolarit  alla WADA i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tale sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori delle competizioni.

L'uso di **ALCOOL e di BETA BLOCCANTI** proibiti in competizione in alcuni sport elencati nella lista delle sostanze proibite del codice WADA è consentito nel canottaggio

## **LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI**

**I DIURETICI E ALTRE AGENTI MASCHERANTI** (probenecid, finasteride, plasma expander tipo albumina dextrano, etc) sono proibiti.

**I CANNABINOIDI** (hashish, marijuana) sono proibiti.

**I GLUCOCORTICOIDI** sono proibiti per via rettale per via orale o mediante somministrazione endovenosa ed intramuscolare. L'eventuale uso a fini terapeutici necessita di una richiesta preventiva di esenzione. L'uso dermatologico, otologico, nasale, buccale e oftalmologico non è proibito e non richiede notifica preventiva. Per via inalatoria è richiesta una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta di esenzione per fini terapeutici.

**I BETA 2 AGONISTI** ( formoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina) sono consentiti per via inalatoria solo per prevenire e curare l'asma bronchiale o l'asma indotta da esercizio. E' richiesta una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta di esenzione per fini terapeutici corredata da certificazione medica specialistica e completa documentazione comprendente test spirometrici a riposo e dopo test provocativi.

In particolare per gli atleti olimpici il CIO ha previsto dei test provocativi con criteri particolarmente severi per definire la diagnosi. Questo vuol dire che in mancanza di adeguata documentazione, questi atleti, dovrebbero, immediatamente, sospendere l'assunzione di Beta 2 Agonisti.

Rimangono assolutamente vietati **STIMOLANTI, NARCOTICI, ANABOLIZZANTI** (nandrolone, testosterone, DHEA, etc), **ORMONI PEPTIDICI** (eritropoietina, GH, IGF-1, gonadotropine corionica ed ipofisarie, insulina, corticotropine), **AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA** (tamoxifene, etc)

### **MANIPOLAZIONI O TENTATIVO DI MANIPOLAZIONI CHIMICHE E FISICHE.**

Sono vietate tutte le infusioni (flebo) che non siano legittimate da un trattamento terapeutico acuto. L'uso non terapeutico delle flebo può essere considerato come violazione al regolamento antidoping e l'atleta può essere sottoposto a sanzioni .

Significa che il medico può ricorrere alla flebo solo in caso di documentata patologia; il che esclude l'uso di questo mezzo per la somministrazione di sostanze che non figurano nella lista dei prodotti proibiti, come integratori, zuccheri, proteine, fosfocreatina, etc

**POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO** come il doping ematico incluso l'uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti eritrocitari di qualunque origine (Hb sintetiche, etc) .

## **II DOPING GENETICO**

### **SANZIONI**

Le sanzioni sono erogate dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Canottaggio o dalla Federazione Internazionale (FISA).

L'uso di sostanze vietate e metodi proibiti o il possesso di sostanze vietate determina, alla prima violazione, due anni di squalifica e alla seconda violazione una squalifica a vita. Ove un'atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza vietata non era tesa ad incrementare la prestazione sportiva, per la prima violazione la pena consiste da un minimo di richiamo con nota di biasimo, senza squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo di un'anno di squalifica.

Per altre violazioni come il rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o il sottrarsi in altro modo al prelievo stesso o qualsiasi tentativo di manomissione di una fase del Controllo Antidoping è prevista la squalifica per due anni in caso di prima violazione e squalifica a vita in caso di seconda violazione.

Per il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti o la somministrazione, o suo tentativo, di sostanze vietate o di metodi proibiti, il periodo di squalifica da un minimo di 4 anni fino alla squalifica a vita. Il coinvolgimento di un minore è considerato aggravante che comporta squalifica a vita del personale coinvolto.

Infine l'omessa informazione sulla reperibilità dell'atleta e conseguente mancata esecuzione del test comporta una squalifica della durata compresa tra i tre mesi e i due anni.

La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio 1999 ha sostenuto l'opportunità di tali squalifiche

### **COMPILAZIONE DEL MODULO DI LOCALIZZAZIONE DELL'ATLETA**

Ai fini del controllo Antidoping a sorpresa, la Federazione Canottaggio invierà l'elenco degli atleti di livello nazionale, nonché quelli selezionati per le rappresentative nazionali, corredato dagli indirizzi, dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza.

Gli atleti di livello internazionale, inseriti nell'elenco del club olimpico o segnalati dalla FISA dovranno compilare un modulo ( WHEREABOUTS INFORMATION) in conformità all'art 14.3 del Codice WADA, dove, oltre alle informazioni relative ai dati personali, dovranno inserire informazioni più esaurienti possibili sul luogo principale di allenamento, orari e programma giornaliero delle sedute di allenamento, data, nome e luogo delle gare in programma. Il modulo va compilato almeno con cadenza trimestrale e riconsegnato alla segreteria generale della Federazione che provvederà a trasmetterlo alla WADA e alla commissione Antidoping del CONI.

L'atleta dovrà informare la segreteria generale della Federazione di ogni modifica delle informazioni fornite. Tali modifiche dovranno essere notificate con almeno 5 giorni di anticipo.

Qualora l'atleta in un periodo progressivo di 18 mesi, riceva tre avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre evenienze, l'atleta potrà essere soggetto a violazione delle norme antidoping.

### **ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI**

Il codice WADA autorizza gli atleti e i loro medici a richiedere un'esenzione per fini terapeutici ovvero il permesso di utilizzare ai fini terapeutici sostanze o metodi contenuti nelle lista delle sostanze vietate.

L'atleta dovrà inoltrare la domanda almeno 21 giorni prima della partecipazione di una gara.

La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico debitamente qualificato che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso per il trattamento della patologia in questione. Devono essere specificati posologia, frequenza, via e durata di somministrazione della sostanza. Inoltre la domanda deve contenere in copia a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere; b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile o sul sito federale [www.canottaggio.org](http://www.canottaggio.org) o anche sul sito [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org) alla sezione Therapeutic Use Exemption

Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato:

- 1) certificato di idoneità all'attività agonistica , come previsto dal D.Lgs 196/2003.
- 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritti dall'atleta ( anche reperibile sul sito del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it))
- 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 70 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 ABI 1005 CAB 3309 CIN K Agenzia CONI 6309 con casuale di pagamento "per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT).

Le esenzione dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 70 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a [pilar.martinori@canottaggio.org](mailto:pilar.martinori@canottaggio.org).

L'eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione Italiana Canottaggio al Comitato della FISA.

Le decisioni del CEFT o della FISA, costituite da un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione, verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all'atleta e alla WADA..

Per gli atleti di livello internazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici della Federazione Internazionale di Canottaggio (**FISA - Av. del Cour 135 case postale 18 - 1000 Lausanne 3 - Switzerland e-mail [stephanie.humberset@fisa.org](mailto:stephanie.humberset@fisa.org)**).. Tale esenzione concessa dal Comitato della FISA ha efficacia anche in ambito Nazionale.

Per gli atleti di livello nazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici della Commissione Antidoping del CONI (**Tel +39 06 36851. Fax +39 06 36857877. e-mail [antidoping@coni.it](mailto:antidoping@coni.it)**) Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale.

## **PROCESSO ABBREVIATO DI ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI**

La domanda di esenzione non verrà autorizzata retroattivamente ad eccezione dei seguenti casi:

- a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta
- b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda prima del controllo antidoping

In questi casi è possibile ottenere un processo abbreviato per la domanda di esenzione per fini terapeutici esclusivamente per l'uso di beta 2 agonisti per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.

Per ottenere l'esenzione di una delle suddette sostanze, l'atleta deve fornire una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica, contenente il nome del farmaco, la via di somministrazione, l'inizio e la durata del trattamento. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org) alla sezione Therapeutic Use Exemption.

Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato:

- 1) certificato di idoneità all'attività agonistica , come previsto dal D.Lgs 196/2003.
- 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritto dall'atleta ( anche reperibile sul sito del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it))

- 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 30 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 Agenzia CONI 6309 con casuale di pagamento “per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT).

Le esenzioni dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 70 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a [pilar.martinori@canottaggio.org](mailto:pilar.martinori@canottaggio.org)

Le decisioni del CEFT verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all'atleta.

### **CONTROLLI COMBINATI SANGUE-URINE**

I test ematici sono oggi ampiamente accettati come tecnica per limitare l'uso di sostanze dopanti, che possono avere gravissimi effetti sulla salute psico-fisica dell'atleta, e nel salvaguardare la lealtà dello sport. Attualmente sono finalizzati esclusivamente alla ricerca di parametri riconducibili all'uso di EPO e/o dei suoi analoghi, poi necessariamente da confermarsi con l'esame antidoping sulle urine, unico test valido per l'eventuale applicazione di sanzioni. Il prelievo di sangue non sembra violare l'integrità fisica e mentale dell'atleta e la procedura di per sé non comporta rischi di sorta, ove si escluda la remota eventualità di un piccolo e transitorio ematoma nella sede del prelievo.

All'atleta viene richiesto in piena libertà il consenso informato che l'atleta firma volontariamente e consapevolmente. La privacy è strettamente garantita e l'atleta stesso potrà controllare di persona sia le modalità del prelievo sia l'effettiva corrispondenza tra il campione prelevato e la persona dell'atleta.

### **DOVERI E DIRITTI DELL'ATLETA**

L'atleta è tenuto a fornire informazioni precise ed aggiornate in ordine alla propria reperibilità essendo possibili test a sorpresa fuori competizione.

Gli atleti hanno l'obbligo di informarsi su tutti i prodotti e metodiche a loro prescritti e somministrati e di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti devono essere altresì a conoscenza degli elenchi aggiornati delle sostanze e metodi vietati in conformità alla Legge 376/2000 e al Codice antidoping della WADA.

Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto per l'accertamento di una violazione antidoping non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso colpevole da parte dell'atleta.

Il possesso effettivo o presunto di sostanze vietate da parte di un atleta o del personale di supporto è vietato.

In virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile o nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'atleta, costituiscono una violazione, salvo l'atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile o non era a conoscenza della presenza di tali sostanze e non intendeva esercitare il suo controllo su di essi.

Gli atleti devono riconoscere la competenza esclusiva del medico e attenersi alle sue prescrizioni.

Gli atleti hanno diritto di ottenere dal medico copia delle ricette da conservare a cura propria nella cartella clinica personale.